



“Spesso la verità è il contrario
delle voci che corrono circa i
fatti o le persone”

Jean de La Bruyère
1645-1696



Livorno
1984

“ ... Il mio intento era quello di evidenziare come attraverso un processo di persuasione collettiva, attraverso la Rai, i giornali, le chiacchiere tra persone, si potevano condizionare le convinzioni della gente. Volevo semplicemente far sapere come nel mondo dell'arte l'effetto dei mass media e dei cosiddetti esperti possa portare a prendere grossissimi granchi... ”

Federico Zeri:

“ ... Beninteso, dietro gli ispirati vaticini dei critici si muovono interessi commerciali: da almeno cento anni tutto il fenomeno dell'arte contemporanea riconosciuta dai critici è un colossale fenomeno di mercificazione e di speculazione, del tutto staccato dai reali interessi figurativi della società e delle masse... ”

Antefatto...

- Nel 1997 il **Presidente della CAO nazionale**, sollecitato da alcuni colleghi ai quali NAS e ASL avevano contestato la mancanza di una “autorizzazione sanitaria”, chiede al Ministro Bindi se gli studi dentistici privati sono soggetti a controllo pubblico attraverso qualsivoglia forma di autorizzazione preventiva.
- il Ministro Bindi (nota ministeriale 617 del 13 **novembre 1997**) afferma che nessuna autorizzazione è dovuta dagli studi medici e dentistici gestiti in regime libero professionale, pur non escludendo che in futuro questo possa avvenire.

Fino ad allora...

- L'apertura dello **studio medico** non era sottoposta a controllo pubblico ma era solo il professionista a rispondere alla P.A. (possesso del titolo di abilitazione)
- L'**ambulatorio** (come insieme di beni, strumenti e personale che assume autonomia rispetto ai singoli professionisti) necessitava di un controllo preventivo da attuarsi attraverso il rilascio di un provvedimento amministrativo denominato "autorizzazione sanitaria"

La circolare così concludeva:

“...Tale distinzione si ritiene debba tuttora sussistere...”

“...a tale chiarimento questo Ministero farà seguire le opportune disposizioni regolamentari afferenti la disciplina ordinistica di propria competenza, sentite le Federazioni degli Ordini interessati...”

“...A tal fine, in via preventiva, si gradirà ricevere le osservazioni e proposte delle istituzioni in indirizzo...”


Intanto...

Legge 30 novembre 1998 n° 419

Il Parlamento delega il Governo alla:
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale ed
all'adozione di un testo unico in materia di organizzazione
e funzionamento del Servizio sanitario nazionale
(attraverso modifiche ed integrazioni al D.lgs. 502/92)

Decreto Legislativo 30/12/1992
n° 502

Organizzazione e funzionamento
del
Servizio Sanitario Nazionale”



Ma ecco l'imprevisto in Toscana...



Il caso "Bernadette Poma"

- Il **26 marzo 1999** decede all'età di 49 anni Bernadette Poma, sottoposta tra il 18 ed il 19 dello stesso mese ad un intervento di liposuzione nel Centro estetico fiorentino <Edonè>.
- Altre due donne, sottoposte ad identico intervento nello stesso periodo, vanno incontro ad una grave infezione streptococcica.
- La dottoressa che ha effettuato gli interventi viene incriminata per omicidio e lesioni volontarie.
- Il caso assume rilevanza nazionale
- Successivamente la dottoressa verrà condannata a 4 anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime

C'erano già stati episodi simili
ma questa volta...

Alla luce di questi avvenimenti e sull'onda di un'indignazione collettiva, la Bindi, constatando la tendenza di entità professionali di modeste dimensioni a praticare manovre complesse e rischiose, peraltro in condizioni igieniche talvolta insufficienti (ma gli studi dentistici non c'entravano assolutamente!), sfida i limiti della delega concessale, aggiungendo nel Decreto il comma 8 ter dedicato incidentalmente (vedi "... altresì...") ad una categoria che con il S.S.N. non ha alcun rapporto se non quando intraprende con esso una forma di Convenzione (il cui percorso risulterà la vera novità del Decreto in questione) e che, come tale, **non poteva essere sottoposto a modifiche normative in quell'ambito.**

Decreto lgs. 19 **giugno 1999** n°229

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (**Legge Bindi**)

Si riporta, in allegato, il testo integrale del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante: "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419".

Titolo II – Prestazioni

Art. 8	-	Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali	38
Art. 8-bis	-	Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali	44
Art. 8-ter		Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie	45
Art. 8-quater	-	Accreditamento istituzionale	46
Art. 8-quinquies	-	Accordi contrattuali	50
Art. 8-sexies	-	Remunerazione	51
Art. 8-septies	-	Prestazioni erogate in forma indiretta	53
Art. 8-octies	-	Controlli	54
Art. 9	-	Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale	55
Art. 9-bis	-	Sperimentazioni gestionali	58
Art. 10	-	Controllo di qualità	59

Art.8 ter, comma 2

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

La “legge Bindi” poteva occuparsi della libera professione?

il Decreto Legislativo 229/99 tecnicamente viene definito un “provvedimento avente effetto di legge” sulla base di una specifica delega del Parlamento al Governo.

L’ambito all’interno del quale un siffatto atto legislativo si deve muovere è strettamente quello concesso nella delega (il rispetto dell’oggetto della delega è richiesto inderogabilmente dall’art.76 della Costituzione).

Nel nostro caso la legge di delegazione, cioè quella che ha delegato il Governo ad emanare il suddetto Decreto, è la n.419 del 30 novembre 1998 ed il compito affidato è quello di **“...enunciare...disposizioni modificative ed integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502”**.

Costituzione Italiana

- Ordinamento della Repubblica -
 - La formazione delle leggi -

Art.76

- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per **tempo limitato e per oggetti definiti**

Intanto...

*La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2001 ed entrata in vigore il successivo 9 novembre, riforma e riformula gran parte del **titolo V della Costituzione**, intitolato "Le Regioni, le Province, i Comuni".*

Nasce così la la “legislazione concorrente”

Nelle materia di legislazione concorrente allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali mentre la disciplina di dettaglio spetta alle leggi regionali.

*Rappresentano materie di **legislazione concorrente**, tra le altre, quelle relative al commercio con l'estero, alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, **alle professioni**, al governo del territorio, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione delle attività culturali.*

le Regioni potevano deliberare in
materia di libere-professioni?

Spetta allo Stato definire la cornice dei principi entro i quali le regioni possono legiferare nelle materie “concorrenti”

La Corte Costituzionale, con alcune pronunce riguardanti le “nuove professioni” si è espressa a favore di una interpretazione che inibisce alle regioni di intervenire nella nuova materia loro attribuita senza attendere le regole generali predisposte dallo Stato

Lo Stato italiano non ha mai predisposto le regole generali in materia di libere professioni



Comunque sia...

“L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”

Studi odontoiatrici

Studi medici

Studi altre prof. san.




attrezzati per...

Studi odontoiatrici

Studi medici

Studi altre prof. san.



non attrezzati per...

invece...

Delibera Consiglio Regionale Toscano

(23/12/2003)

...Valutato di dover approvare i requisiti per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali:

- **odontoiatrici**

- **attrezzati per** erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale

- **attrezzati per** erogare prestazioni di endoscopia...



sono soggetti ad autorizzazione gli studi, singoli e associati, **odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per** erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, individuati con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge;

Valutato di dover approvare i requisiti per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali:

-
odontoiatrici,

- **attrezzati per** erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale,

- **attrezzati per** erogare prestazioni di endoscopia



Chi doveva sollevare queste questioni?



FIMMG
Federazione Italiana
Medici Medicina Generale

LA NUOVA
CONVENZIONE
DELLA
EDICINA
GENERALE

LINEE GUIDA RAGIONATE

*ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA MEDICINA GENERALE, I
SERVIZI DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA
TERRITORIALE E LE ATTIVITÀ
TERRITORIALI PROGRAMMATE*



Menarini, soluzioni per il domani

“...Alla luce di quanto esposto sarebbe giusto contrastare un’eventuale legge sulle “autorizzazioni” laddove ancora non esiste e contestarla laddove è stata già emanata...”

ed infatti...



Ritenuto di individuare come soggetti ad autorizzazione gli studi professionali indicati al punto precedente con esclusione degli studi dei medici di medicina generale e dei medici specialisti pediatri di libera scelta ai sensi di quanto disposto rispettivamente dall'allegato D del d.p.r. 270/2000 che rende esecutivo l'ACN per i rapporti con i medici di medicina generale e dal d.p.r. 28 luglio 2000, n.272 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta);

“Come medici generici **non siamo direttamente coinvolti** ma lo siamo come categoria e apprezzo quanto fatto perché va nella direzione di un filtro sulle prestazioni e quindi della sicurezza dell’utenza”

Dottor Vittorio Boscherini, Presidente di una cooperativa di medici di medicina generale di Firenze

Da: il Sole 24 ore del 29.9.2003



Obblighi dell'autorizzazione sanitaria in Toscana

- **Dati anagrafici**
- **Tipo di autorizzazione**
- **Denominazione ed ubicazione dello studio**
- **Professione esercitata**
- **Autocertificazione dei titoli**
- **Relazione dettagliata su prestazioni ed attività**
- **Planimetria generale e dei locali**
- **Documento comprovante la disponibilità dei locali**
- **Inventario delle attrezzature sanitarie**
- **Elenco del personale sanitario operante nello studio**
- **Orario di lavoro ed eventuali periodi di chiusura**
- **Liste di autovalutazione**



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-03-2004 (punto N. 27)


Delibera

N.260

del 22-03-2004

RITENUTO, infine, di dover stabilire che:

- la documentazione di cui agli allegati A e B può essere integrata da ulteriore documentazione richiesta da parte del Comune per motivate esigenze istruttorie;



I principi di ragionevolezza e proporzionalità

il rispetto del principio di ragionevolezza impone che, in riferimento al caso concreto, la Pubblica Amministrazione utilizzi un **provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire**, supportato da appropriata motivazione e che tenga conto dell'interesse primario, degli interessi con cui questo può venire in conflitto e di tutte le circostanze di fatto. Più in dettaglio, la violazione del predetto principio, a meno che non si tratti di assente o illogica motivazione (che integra il vizio della violazione di legge ex art. 3 legge n. 241/1990), per lo più comporta il vizio **dell'eccesso di potere** ossia la patologia della discrezionalità.

Invece, l'altro principio della proporzionalità rappresenta una specificazione ulteriore del principio di ragionevolezza (= non arbitrarietà delle scelte dell'Amministrazione) e del principio di imparzialità (= divieto di discriminazione).

il nucleo centrale del suddetto principio è il seguente: "La Pubblica Amministrazione, nell'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge, è tenuta ad adottare la **soluzione idonea e necessaria, comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti**".

N. 59/97, N. 127/97 e N. 191/98
meglio conosciute come
“Bassanini 1, 2 e 3”.

“...Nel caso in cui il cittadino dichiara che determinati fatti, stati o qualità risultino da documenti già in possesso della pubblica amministrazione (**non solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica amministrazione**) i documenti stessi devono essere acquisiti d'ufficio...”

La legge regionale toscana sulla
“autorizzazione sanitaria” è stata
modificata grazie all’iniziativa legale
(ricorso al TAR) dell’ANDI toscana e ad
un successivo accordo con la Regione
Toscana

(sulla quale c’è stato il silenzio assoluto da parte di Sindacato e
Federazione)

Legge regionale 12 novembre 2007, n.56

Modifiche alla l.r. 23/02/99, n.8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento)

Art. 3 (modifiche all'art 5 della l.r. 8/99)

...sono soggetti a **dichiarazione di inizio attività** gli studi... che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l'utente...

Caso “Bacalini”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Fermo Dott.ssa Maria Teresa de Lavigne

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 149/06 R.G. promossa con ricorso depositato il **22 febbraio 2006** da **Bacalini Giancarlo** nato/a a **Porto S. Giorgio** il giorno 29 maggio 1956 residente in **Fermo** via **Anfiteatro Artistico**, 6 rappresentato/a e difeso/a , dall'avv. **Federico Gori del foro di Pesaro e dall'avv. Paolo Bacalini** ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio di quest'ultimo in **F e r m o** Corso Cavour n. 71, come da delega agli atti.

RICORRENTE

co n t r o

Comune di Fermo, Settore Servizi Sociali, difeso dall'avv. A. Calzolaio

R.G.

Depos

Cron

Rep.

Dalla lettura di tale articoli si evince quindi che gli studi odontoiatrici alla stregua dei medici e delle altre strutture sanitarie sono soggette ad autorizzazioni solo se esercitano prestazioni invasive che comportano rischi per la sicurezza del paziente.

ACCOGLIE

Il ricorso è per l'effetto **annulla** la sanzione oggetto del **Ordinanza
Ingiunzione comune di FERMO** per violazione all'art. 14/2° comma
L.R. 20/2000S. n° 1/06 del **26 gennaio 2006** emesso/a da **Comune di
Fermo sett. Sevizi Sociali** nei confronti di **Bacalini Giancarlo**.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Fermo il **10 gennaio 2007**

Cancelliere C1

Agostino Pettinari



Il Giudice di Pace di Fermo

Dott.ssa Maria Teresa De Lavigne
M. Teresa De Lavigne

Il giudice dr. Fernando SCOLARO ha emesso la seguente

Report. /

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 869 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2008 e vertente

OGGETTO DELLA CAUSA

tra

Opposiz. ord. - inf. u.

Comune di Fermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Calzolaio e Cristina Argentieri per procura in calce all'atto di appello

PARTE APPELLANTE

e

Bacalini Giancarlo elettivamente domiciliato in Fermo, corso Cavour n.71, presso lo studio dell'Avv.to Paolo Bacalini che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Federico Gori per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

PARTE APPELLATA

Oggetto: Appello - Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. Legge 689/81

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso ex art. 22 della Legge 24.11.1981 n.689, Bacalini Giancarlo proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1 del 26 gennaio 2006 emessa dal dirigente del Comune di Fermo, settore servizi sociali, con la quale gli veniva ordinato di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 1.550,00, per aver realizzato uno studio odontoiatrico in Fermo, senza aver richiesto

Tanto premesso, se da un lato non risultano atti di indagine compiuti dagli Uffici del Comune di Fermo, dall'altro le comunicazioni di quest'ultimo del 17/2/2005 e del 28/9/2005, non permettono di affermare con certezza che Bacalini Giancarlo svolgeva attività medica che comportasse un rischio per la sicurezza dei pazienti.

Deve, pertanto, rigettarsi l'appello.

Esistono giusti motivi, attese le difficoltà interpretative della norma, per compensare le spese di lite anche in relazione alla presente fase di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Fermo nei confronti di Bacalini Giancarlo, così provvede:

- rigetta l'interposto appello;
- le spese di lite compensate.

Così deciso in Fermo il 23 aprile 2008


Il Giudice (Dr. Fernando SCOLARO)



10207/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ettore Bucciante - Presidente
- Dott.ssa Laurenza Nuzzo - Consigliere
- Dott. Vincenzo Mazzacane - Consigliere
- Dott. Ippolito Parziale - Consigliere
- Dott. Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est.

R.G. 20266/08.

Ud.12.3.2013..

Oggetto: sanzioni
amministrative.

*non 10207
Rep. 1764*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Fermo, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'Avvocato Andrea Calzolaio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama n. 12.

Ricorrente

contro

Bacalini Giancarlo, residente in fermo, rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall'Avvocato Federico Gori, elettivamente domiciliato presso la sig.ra ^{Automa} ~~Automa~~ de Angelis in Roma, via Portuense n. 104.

Controricorrente

avverso la sentenza n. 379 del Tribunale di Fermo, depositata il 13 maggio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2013 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall'Avv. Andrea Del Vecchio, per delega dell'Avv. Andrea Calzolaio, per il Comune ricorrente e dall'Avv. Federico Gori per il resistente;

nono } 5

Il motivo va dichiarato inammissibile, investendo una questione da ritenersi chiaramente assorbita nelle ragioni che il giudice di appello ha ritenuto di porre a fondamento della propria statuizione di conferma della decisione di primo grado, ragioni che appaiono certamente in grado di sorreggere, da sole, la conclusione accolta.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste, per il principio di soccombenza, a carico del Comune ricorrente.


P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dal Comune di Fermo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

Il Consigliere estensore

dott. Mario Bertuzzi



Il Presidente

dott. Ettore Bucciante



Il Presidente Giudiziale
Dott. Maria D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA

30 APR. 2013

Il Presidente Giudiziale
Dott. Maria D'ANNA

Mitt. Giancarlo Bacalini
Via Anfiteatro Antico 6
63023 Fermo
Spett Presidenti Ordine e Commissione Provinciale
iscritti all'Albo degli Odontoiatri Ascoli Piceno
A.R.

Fermo li 05/05/2006

oggetto : richiesta Vs parere “proveritate” ex art 3
lettera g D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, N. 233

Egregi Presidenti e Spett Collegio Ordinistico
in riferimento alla corrispondenza tra noi intercorsa in forza
della quale, tra l'altro, è noto a questo Spett.
Ordine come il sottoscritto sia stato sottoposto ai sensi dell'art
14 LR 20/2000, in base a qualificati pareri di....

Mitt. **Dr Giancarlo Bacalini**

Via Anfiteatro Antico 6 63023 Fermo

cell.339 1130477

Spett **Dr Carlo Liva**

Dirigente Sezione Qualità e Accreditamento Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali

o p.c Spett. Presidente Consiglio Superiore di Sanità

Prof. Franco Cuccurullo

o p.c Spett. Consigliere Consiglio Superiore Sanità Sez

III **Dr Roberto Callioni**

o p.c Spett. Presidente FNOMCeO **Dr Amedeo Bianco**

o p.c. Spett Presidente Commissione Albo degli

Odontoiatri **Dr Giuseppe Renzo**

loro sedi

Fermo li 29/01/2007

AR in forma di lettera aperta

Oggetto: **competenza in materia di autorizzazioni
studi odontoiatrici ex art 8 ter Dlgs 229/99**

Spett.

RELAZIONE Dr. Renzo - 25 maggio 2013

Anche in questo campo le novità sono continue; voglio sottolineare la recente sentenza della Corte di Cassazione che sembra dare seguito all'impostazione che non prevede sempre e comunque la necessità dell'autorizzazione per l'apertura degli studi odontoiatrici ma la limita soltanto a quelle strutture che rivestono i requisiti delineati nell'art 8 ter della legge 502/92 e successive modificazioni (*"l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale , ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente,..."*).

Anche per questo motivo ho proposto il rinvio della prossima riunione del tavolo in considerazione della necessità di verificare in modo certo la valenza giuridica di questa nuova pronuncia giurisdizionale che, indubbiamente, può rappresentare un passaggio importante a favore dell'attività dei nostri studi.

L'unico pericolo che colgo, per la nostra professione, riguarda, in forza di convincimenti rispettabili , ma non applicabili in modo perfetto, il rischio che si radicalizzi uno scontro che porti a far prevalere l'integralismo facendo così disperdere gli effetti visibili dell'opera di ricucitura delle diverse posizioni sul campo.

FNOM Incontro a L'Aquila 11-12 luglio 2008
Comm. Regime autorizzatorio apertura st. odontoiatrici
(prot. 1499/08)

**“Autorizzazione regionale”
per l’apertura e l’esercizio
degli studi di odontoiatria**

Il “tranello” della Regione Toscana: da DIA a SCIA

In data 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 176, la **legge n. 122 del 2010**, recante conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010.

Con l'articolo **49, comma 4-bis**, del testo vigente del decreto-legge in parola si è provveduto, tra l'altro, a riformulare il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 la cui nuova rubrica é:

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

La SCIA prende il posto, pertanto, della “dichiarazione di inizio attività”, che a sua volta aveva sostituito la “denuncia di inizio attività”.

In base alla nuova procedura, ogni atto di **autorizzazione**, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale **il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge** o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato.

Potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.

Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Ogni atto ... è **sostituito** da una segnalazione dell'interessato, **con la sola esclusione** dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

“...il Ministero è un mondo di carta ... gli uffici hanno preso il posto della monarchia...”

Louise Antoine de Saint-Just
1767 - 1794



